

Transizione 5.0

Nuove Sfide per il Professionista

Avvocato Anna Berra

Patrocinante in cassazione e dinanzi alle giurisdizioni superiori

* **D.L. 19/2024** del 2/3/2024 convertito con integrazioni dalla **Legge 56/2024** del 29/4/2024 (Piano Nazionale di ripresa e resilienza);

* **Art. 38** del D.L. 19/2024;

* D.M. (**decreto interministeriale**) del 24/7/2024;

* **Articolo 15** decreto interministeriale;

* **Articolo 16** decreto interministeriale;

* **Articolo 17** decreto interministeriale

* **Articoli 19-21** decreto interministeriale;

* Legge di Bilancio 2025;

* Art. 1218 c.c. **Responsabilità Contrattuale**;

* Art. 2043 c.c. **Responsabilità Extracontrattuale**;



* Art. 1294 c.c. **Solidarietà tra condebitori**;

* Art. **2055 c.c.** Responsabilità solidale;

* Artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

* Art. 481 codice penale;

* Art. 483 codice penale;

* Art. 640 bis codice penale;

* Art. 495 codice penale.



Art. 15 DM:
Certificazioni del
risparmio
energetico e
requisiti dei soggetti
abilitati al rilascio

I SOGGETTI ABILITATI

- a) Gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) Le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Art. 17 DM:
Certificazione
contabile e requisiti
dei soggetti abilitati
al rilascio

ALTRI SOGGETTI ABILITATI:

I REVISORI

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.

Anche per loro è richiesto l'assolvimento dei requisiti in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7.




Art. 15 DM:
Certificazioni del
risparmio
energetico e
requisiti dei soggetti
abilitati al rilascio

PERIZIE ASSEVERATE:

La riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

- a) **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6;
- b) **ex post** l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.



Art. 16 DM:
Perizia tecnica
asseverata

LA PERIZIA ASSEVERATA:

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

La perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'articolo 15 qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.




Art. 17 DM:
Certificazione
contabile e requisiti
dei soggetti abilitati
al rilascio

Il primo controllo: LA CERTIFICAZIONE CONTABILE

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.

Anche per loro è richiesto l'assolvimento dei requisiti in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7.



Art. 15 DM:
Certificazioni del
risparmio
energetico e
requisiti dei soggetti
abilitati al rilascio

NON SOTTOVALUTARE LE CONSEGUENZE

I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali*.

Dichiarazione di
terzietà del
valutatore
indipendente
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
ARTT. 46 E 47 D.P.R.
445/2000

Allegato III (estratto dichiarazione):

FONTE DI MOLTEPLICI DANNI

[...] consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 d.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

VISTI

- l'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n.56 (nel seguito decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) che istituisce il Piano Transizione 5.0 a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU;
- in particolare, il comma 11 dell'art. 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 il quale prevede che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente;
- l'art. 15 del DM "Transizione 5.0" indica, tra l'altro, i requisiti previsti per i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni del risparmio energetico per l'ammissione alla misura "Transizione 5.0";

DICHIARA

il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal richiamato Decreto, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

Artt. 19- 21 DM: Decadenza

I CONTROLLI

Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di cui all'articolo 15, verificando (tra i motivi di decadenza):

a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;

b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.

Conseguenze: L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta in caso – tra l'altro – di false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto - assenza di uno o più requisiti di ammissibilità

ULTERIORI
OBBLIGHI DEL
PROFESSIONISTA
Art. 15 n°8 DM

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

RESPONSABILITA' CIVILE


Il professionista tra
responsabilità
contrattuale ed
extracontrattuale

Responsabilità Contrattuale

- Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno [...].
- Art. 2697 c.c. e l'onere della prova. Il danneggiato deve dimostrare esclusivamente l'inadempimento.
- Art. 2946 c.c. Prescrizione decennale

Responsabilità extracontrattuale

- Art. 2043 c.c.: chiunque commettendo un fatto doloso o colposo, cagiona un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
- Art. 2697 c.c. e l'onere della prova. L'onere della prova è posto a carico del danneggiato il quale deve provare che vi è stata colpa o negligenza del soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell'ordinamento giuridico per evitare che si cagionasse un danno ingiusto ad altri.
- Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (salvo ipotesi speciali).



La solidarietà
(il concorso con altri
soggetti)

La solidarietà opera solamente se e nella misura in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento danno. **ATTENZIONE**: L'unicità del fatto dannoso deve essere inteso non in senso assoluto, ma relativo.

«Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali»

e la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.

Responsabilità Penale

Falsità Ideologica: Art. 481 codice penale

Falsità ideologica in Atto Pubblico: Art. 483 codice penale*

Falsità Attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: Art. 495 codice penale

Truffa aggravata: Art 640 bis codice penale

Responsabilità Erariale

Si riferisce ai danni causati al patrimonio pubblico e si basa sulla regola del risarcimento del danno erariale, ossia che riguarda il danno patito dallo Stato,

Tra le fonti l'art. 15 n° 8 del decreto interministeriale precisa che i soggetti abilitati alle attestazioni/asseverazioni devono garantire non solo l'impresa, ma anche – si cita testualmente - il bilancio dello Stato



PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE...
ma nel caso tutelate il vostro patrimonio

Insurance

Tutte le norme in materia di Transizione 5.0 affidano un ruolo centrale ai Professionisti in quanto viene delegato a loro garantire la prenotazione delle risorse progettando sistemi di risparmio energetico e rendicontare allo Stato le spese

Bisogna tutelare il proprio patrimonio in caso di errore. Il Professionista è responsabile anche per la scelta assicurativa

- Affidarsi a primarie compagnie assicurative;
- Richiedere una polizza dedicata ai rischi di cui alle attività Transizioni 5.0:
 - a.) Massimale adeguato alle asseverazioni (numero e valore)
 - b.) Porre attenzione alla retroattività e alla postuma
 - c.) Non deve esistere alcuna esclusione alle asseverazioni
 - d.) Deve garantire anche il danno erariale
 - e.) Deve garantire la solidarietà

Grazie
Avv. Anna Berra

- info@bcstudiolegale.com
- Magenta – 20013 – Piazzetta Parmigiani 2
- Milano – 20144 – Via Cimarosa 3

